

Ordinanza municipale concernente lo spargimento di colaticcio e di fanghi di depurazione

In applicazione agli articoli 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987;

il Municipio di Gambarogno

ordina

Art. 1

La concimazione di prati e coltivi, fuori della zona edificabile, mediante lo spargimento di colaticcio e di fanghi di depurazione, può essere effettuata soltanto nei giorni feriali e entro i limiti fissati dalle norme che seguono. Deroghe possono essere concesse dal Municipio in casi particolari di necessità previa richiesta scritta e motivata.

Art. 2

Nel comprensorio comunale, escluse le zone di protezione delle acque sotterranee, la concimazione può essere effettuata senza limitazioni di orario, ma alle condizioni che seguono:

- per i prati, unicamente nell'imminenza e/o durante le precipitazioni atmosferiche;
- per i coltivi (terreni destinati alla coltivazione), lo spargimento di liquame deve essere seguito immediatamente dall'aratura.

Art. 3

La concimazione con il colaticcio e con fanghi di depurazione può avvenire soltanto quando il suolo non è saturo d'acqua, coperto da neve o gelato. Devono quindi essere scartati i periodi che coincidono o seguono piogge abbondanti o lo scioglimento della neve.

Art. 4

È assolutamente vietato lo spargimento di colaticcio nelle zone di protezione dei pozzi di captazione acqua potabile. Ciò anche in applicazione della Legge cantonale di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA).

Via Cantonale 138 6573 Magadino

Tel.: +41 91 786 84 00 Fax: +41 91 786 84 01

info@gambarogno.ch www.gambarogno.ch

Art. 5

È vietato ogni spargimento di colaticcio o di fanghi di depurazione su prati o coltivi ubicati in zona edificabile, come pure nelle immeditate vicinanze di case di abitazione.

Art. 6

Nel caso di fondo dato in affitto è obbligo del proprietario rendere edotto l'affittuario delle presenti norme, così come di comunicare tempestivamente il suo nominativo, stante la sua responsabilità solidale con quest'ultimo.

Art. 7

Contravvenzioni alla presente ordinanza sono punibili con la multa da CHF 100.00 a CHF 10'000.00; resta riservato il diritto cantonale e federale in materia.

Art. 8

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, effettuata dal 24 marzo 2012 al 8 aprile 2012 e abroga ogni precedenza disposizione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Alberto codiroli

Approvata dal Municipio con risoluzione no. 312, del 20 marzo 2012